

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



AVVISO 13/2017 PER IL FINANZIAMENTO DI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA NELL'AREA MEDICO-SANITARIA IN SICILIA



Indice

ARTICOLO 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA'.....	5
ARTICOLO 3 RISORSE FINANZIARIE.....	6
ARTICOLO 4 SOGGETTI PROPONENTI	6
ARTICOLO 5 DESTINATARI	7
ARTICOLO 6 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	7
ARTICOLO 7 INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE	7
ARTICOLO 8 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ARTICOLO 9 AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.....	9
ARTICOLO 10 AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'	11
ARTICOLO 11 GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI	11
ARTICOLO 12 NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'	12
ARTICOLO 13 CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO	14
ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE	14
ARTICOLO 15 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	14
ARTICOLO 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
ARTICOLO 17 PRINCIPI ORIZZONTALI	15
ARTICOLO 18 PROPRIETA' DEI PRODOTTI	16
ARTICOLO 19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	16
ARTICOLO 20 TENUTA DOCUMENTAZIONE	17
ARTICOLO 21 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY	17
ARTICOLO 22 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	17
ARTICOLO 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	17
ARTICOLO 24 ALLEGATI.....	18

ARTICOLO 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La Regione Siciliana, nell'adottare il presente Avviso, tiene conto della seguente normativa:
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) – adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che apprezza il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l'11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all'innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv "l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore";
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
- Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore (di seguito, anche, "Vademecum");
- Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013, nella versione attualmente in vigore (di seguito, anche, "Vademecum UCS");
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore;
- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015;
- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";
- comma 2, art. 35 D.Lgs. n.368/1999, in base al quale "In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 "Costo contratto formazione specialistica dei medici" e s.m.i.;
- Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione dell'art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. n.

- 90/2014, convertito in L. n.114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, foglio n. 1801 e pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2015), recante "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368", che ha sostituito il Regolamento emanato con DM n. 105/2014;
 - Art.3, comma 3 del citato Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che *"con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola"*;
 - Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005;
 - Legge regionale n. 5/2011 e s.m.i. sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
 - Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza sottoscritto in data 11 novembre 2011 ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
 - Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";
 - Art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";
 - Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante "*Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana*", pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il "Regolamento Accreditamento 2015").

ARTICOLO 2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E FINALITA'

1. Nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (di seguito, "PO FSE 2014-2020"), la Regione Siciliana intende sostenere la promozione dell'alta formazione e la specializzazione post laurea per quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione nell'ambito medico-sanitario, contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, in attuazione della Strategia Europa 2020 e delle indicazioni di priorità d'intervento rivolte all'Italia nella Raccomandazione del Consiglio del 2014. In tale contesto, attraverso il presente Avviso, la Regione intende contribuire a rafforzare l'offerta dell'alta formazione, sostenendo i contratti di formazione specialistica delle scuole di specializzazione nell'area medico-sanitaria degli Atenei presenti sul territorio regionale, in aggiunta ai contratti finanziati con fondi ministeriali. In particolare, nell'ambito degli orientamenti sopra richiamati, la Regione intende conseguire le seguenti finalità: *i)* ampliare le opportunità di accesso ai corsi di specializzazione dell'area medico-sanitaria; *ii)* migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione universitaria; *iii)* promuovere il rafforzamento dell'offerta di figure specialistiche di alto profilo in campo medico-sanitario formate sul territorio regionale, con particolare riferimento agli ambiti di innovazione strategici ai fini di un miglioramento continuo delle condizioni di vita dei cittadini.

2. Tale area di intervento trova accoglienza nel PO FSE Sicilia 2014-2020 Asse prioritario 3 "Istruzione e formazione", nell'ambito delle priorità e degli obiettivi di seguito indicati:

Asse prioritario	PdI	Obiettivo specifico	Azione	Categoria di operazione
Asse 3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10. ii)	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Azione: 10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.	116: Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati
			Azione: 10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca	

3. In particolare, è previsto il finanziamento di un numero di contratti aggiuntivi di formazione specialistica (di seguito, anche contratto/i di specializzazione o contratto/i di specializzazione regionali) in linea con i fabbisogni di medici in formazione specialistica delle aree medico-sanitarie nella Regione Sicilia, di cui all'Allegato D "Fabbisogni e Aree medico-sanitarie relativi ai contratti regionali individuati per l'a.a. 2016/2017 dall'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica". Per tali contratti di formazione specialistica non si prevede l'obbligo di un periodo di studi all'estero, che, qualora previsto, dovrà essere finanziato con risorse finanziarie aggiuntive rispetto al contributo erogato nell'ambito del presente Avviso.

ARTICOLO 3. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finalizzate all'attuazione delle iniziative formative a valere sul POR FSE di cui al presente Avviso ammontano a **€ 4.980.000,00 (quattromilioninovecentottantamila/00euro)**. Queste risorse potranno essere integrate con risorse diverse dal PO FSE Sicilia 2014/2020 per coprire eventuali periodi contrattuali di formazione specialistica che ricadono oltre il periodo di eleggibilità della spesa di cui all'art. 10 punto 2.

ARTICOLO 4. SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di finanziamento le Università, statali e non statali riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Università"), con sede operativa in Sicilia, in possesso dei seguenti requisiti:

- accreditate ai sensi del Regolamento di accreditamento 2015 della Regione Siciliana, macrotipologia C Formazione superiore;
- ovvero non accreditate, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per la macrotipologia richiesta. Il requisito di accreditamento regionale dovrà in ogni caso essere posseduto entro la data di adozione delle graduatorie definitive di cui al successivo art. 9. L'eventuale rigetto dell'istanza di accreditamento comporta la non ammissibilità della domanda di finanziamento presentata a valere dell'Avviso;
- che siano sede di scuole di specializzazione nell'area medico-sanitaria (di seguito anche scuole) accreditate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 68/2015 "Riordino scuole di specializzazione area sanitaria". Tali scuole, in coerenza con il fabbisogno di specialisti a livello nazionale e regionale,

devono disporre di un numero complessivo di posti, per i quali sono accreditate, in grado di accogliere anche specializzandi da contrattualizzare a valere su risorse derivanti da finanziamenti da parte di soggetti pubblici e/o privati non statali.

2. L'accreditamento delle scuole di specializzazione ai sensi del DM n. 68/2015, sopra richiamato, costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.
3. La presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi dai soggetti individuati ai punti 1 e 2 del presente articolo costituisce causa di esclusione. Si precisa che non sono ammesse le Università telematiche.

ARTICOLO 5. DESTINATARI

1. Il presente Avviso si rivolge a laureati in medicina e chirurgia utilmente classificati nella graduatoria di ammissione alle scuole di specializzazione di area medico-sanitaria per l'anno accademico (a.a.) 2016/2017.
2. Tutti i destinatari dei contratti di specializzazione regionali al momento dell'iscrizione alle prove di ammissione nei termini concessi dal bando di concorso nazionale relativo all'area medico-sanitaria - a.a. 2016/2017 devono:
 - a) essere nati o residenti in Sicilia;
 - b) avere un'età non superiore a 35 anni;
 - c) avere un reddito ISEE non superiore a € 30.000 (euro trentamila).
3. Il Soggetto proponente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 prima dell'assegnazione del contratto di specializzazione.

ARTICOLO 6. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1. Nell'ambito del presente Avviso sono finanziati i contratti di formazione specialistica nell'ambito dei corsi di specializzazione realizzati dalle scuole accreditate, di cui all'art. 4, ai sensi del DM n.68/2015 "Riordino scuole di specializzazione area sanitaria". Tali interventi dovranno avere, **a pena di esclusione**, le seguenti caratteristiche:
 - durata complessivamente compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 5 anni così come indicato dal D.M. n. 68/2015;
 - riguardare ambiti di specializzazione riferiti alle aree medico-sanitarie individuate per l'a.a. 2016/2017 dall'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, secondo i fabbisogni per ciascuna area forniti dall'Assessorato Regionale della Salute, di medici in formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli definiti a livello nazionale (cfr. Allegato D);
 - realizzazione del percorso formativo in Sicilia, fatti salvi eventuali periodi di studio e ricerca presso istituzioni diverse dall'Università proponente, anche all'estero, i cui costi sono a valere su altre fonti di finanziamento, in aggiunta al contributo previsto dal presente Avviso;
 - disporre della presenza di una rete di collaborazione con altre scuole di specializzazione e strutture sanitarie italiane o straniere, attraverso cui assicurare momenti formativi congiunti e migliorare le opportunità di mobilità degli specializzandi anche ai fini di un loro successivo impiego;
 - prevedere modalità attuative che assicurino la parità di accesso ai percorsi.

ARTICOLO 7. INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Ciascuna Università, **a pena di inammissibilità**, può presentare un'unica istanza di finanziamento per il sostegno di contratti di specializzazione accreditati dal MIUR ai sensi del DM n. 68/2015. L'accreditamento dei contratti di specializzazione ai sensi del DM n. 68/2015 costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.
Nella proposta progettuale, l'Università dovrà indicare **il numero di contratti di specializzazione** –

per i quali si chiede il contributo - per ciascuna area medico-sanitaria di cui all'Allegato D. Una proposta può prevedere più tipologie di specializzazione.

2. Coerentemente con quanto indicato all'art. 6, nella proposta progettuale l'Università dovrà indicare per ciascun percorso di specializzazione:

- l'area medico-sanitaria del contratto di specializzazione;
- il numero di contratti di specializzazione che si intende attivare a valere sulle risorse previste nell'ambito del presente Avviso, in coerenza con le capacità formative di ciascuna scuola di specializzazione inclusa nella proposta presentata, al netto dei contratti che saranno finanziati a valere su altre fonti (MIUR o altre fonti pubbliche e private);
- le esperienze maturate e le dotazioni (ad esempio, strutture, personale docente e di tutoraggio) dedicate ai corsi di specializzazione;
- la durata dei contenuti delle attività didattiche e di apprendimento formale,
- la durata e gli obiettivi della formazione attraverso attività pratiche o *internship* in strutture ospedaliere/sanitarie;
- le caratteristiche della "rete", le modalità di collaborazione con scuole di specializzazione e strutture ospedaliere/sanitarie di altre regioni italiane/straniere;
- le modalità di supervisione tutoriale degli specializzandi, con riferimento anche alle modalità della eventuale co-tutela;
- le modalità di predisposizione della tesi di specializzazione;
- le modalità di accompagnamento degli specializzandi nel mondo del lavoro una volta concluso il loro percorso di specializzazione;
- le modalità e le procedure adottate al fine di assicurare parità di accesso ai corsi di specializzazione.

3. Il valore finanziario della singola proposta progettuale presentata dal soggetto proponente deve essere compreso tra un valore minimo di 1.200.000,00 Euro e un valore massimo di 1.992.000,00 Euro.

4. Le proposte che non rientrano nei limiti riportati al precedente punto 3 saranno rideterminate entro i limiti sopra indicati. Di tale elemento si terrà conto nella fase di valutazione.

ARTICOLO 8. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i soggetti proponenti dovranno predisporre l'istanza e i relativi allegati secondo la modulistica allegata, come di seguito indicato:

- Allegato A – Domanda di finanziamento;
- Allegato B – Formulario per la presentazione della proposta progettuale;
- Allegato C – Piano finanziario.

Il facsimile di tali documenti sarà pubblicato sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> e sul sito internet FSE <http://www.sicilia-fse.it>.

2. Gli allegati A, B e C, debitamente compilati e salvati in formato PDF, devono essere sottoscritti con firma digitale e devono essere presentati tramite posta elettronica certificata (PEC), al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, all'indirizzo di posta elettronica certificata avvisifse1420@legalmail.it. La documentazione deve pervenire dal soggetto proponente mediante la propria casella di posta elettronica certificata secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.Lgs. n 82/2005) ossia da PEC la cui titolarità sia associata all'identità del soggetto proponente e deve essere in corso di validità.

3. Fermo restando quanto sopra, a pena di inammissibilità, le domande dovranno pervenire via posta elettronica certificata **entro e non oltre le ore 23:59:59 del 08 maggio 2017**. A riguardo, farà fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disagi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata del soggetto proponente o per ritardi o disagi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo.

5. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione tramite e-mail all'indirizzo dedicato avvisifse1420chiarimenti@regione.sicilia.it. Le risposte ai chiarimenti pervenuti verranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate sul sito internet <http://www.sicilia-fse.it> alla sezione Bandi e Avvisi.

ARTICOLO 9. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. *Verifica di ammissibilità.*

Le proposte progettuali sono ritenute **non ammesse** alla valutazione, se:

- trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);
- pervenute oltre i termini previsti;
- presentate da un soggetto proponente non ricompreso tra i soggetti proponenti di cui all'art. 4 del presente Avviso;
- non sottoscritte con le modalità e i termini indicati all'articolo 8 del presente Avviso;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- presentate da parte di uno stesso soggetto proponente in un numero di istanze superiore ad uno;
- mancanti dell'assunzione degli impegni previsti nella domanda di finanziamento secondo quanto indicato nel format di cui all'Allegato A "Domanda di finanziamento" del presente Avviso;

La verifica di ammissibilità viene eseguita a cura di apposita Commissione di ammissibilità e valutazione, i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento.

Completata la verifica di ammissibilità, è data comunicazione – da parte del Servizio competente del Dipartimento ed a mezzo PEC – ai soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi e/o comunque interessati a tal fine e sono concessi i termini per presentare eventuali osservazioni.

La Commissione di ammissibilità e valutazione, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute da parte dei soggetti proponenti interessati, completa la verifica di ammissibilità ed avvia la successiva fase di valutazione tecnica delle proposte progettuali ammissibili.

Le proposte progettuali ritenute immediatamente ammissibili possono essere valutate dalla Commissione di ammissibilità e valutazione nelle more della trasmissione e verifica delle eventuali osservazioni presentate da parte dei soggetti interessati.

Fermo restando quanto sopra, nella fase di valutazione possono essere richiesti, ai soggetti proponenti, ulteriori elementi conoscitivi.

L'esame delle proposte progettuali presentate viene effettuata tenendo conto dei criteri di selezione di cui al seguente paragrafo.

2. *Criteri di selezione per le proposte progettuali.*

Le proposte ammissibili sono sottoposte alla valutazione di merito secondo i criteri e punteggi riportati di seguito:

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
A. Qualità del soggetto proponente (Max10 punti)	A.1 Esperienza pregressa soggetti proponenti nell'area della formazione specialistica in campo medico-sanitario	- Nessuna esperienza: 0 - Esperienza pregressa : 5

Criteria di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
	A.2 Capacità e adeguatezza delle strutture di formazione specialistica dedicate al progetto (<i>strutture operative e scientifiche a norma per le attività di studio e ricerca; un adeguato patrimonio librario; banche dati ecc.</i>)	- Inadeguata: 0 - Sufficientemente adeguata : 2 - Adeguata: 5
B. Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna (Max85 punti)	B.1 Capacità di rispondere alle esigenze di figure specialistiche di alto profilo nel campo medico-sanitario di specifico interesse per il sistema di cura siciliano	- Insufficiente:0 - Sufficiente: 4 - Buona: 8 - Elevata:15
	B.2 Qualità, completezza e coerenza delle informazioni fornite per ciascuno dei corsi di specializzazione che compongono la proposta progettuale e riguardo ai quali saranno erogati i contratti di specializzazione	- Insufficiente:0 - Sufficiente:10 - Discreto: 20 - Buono: 30 - Ottimo: 40
	B.3 Collaborazione in essere con altre scuole di specializzazione e strutture ospedaliere italiane e straniere	- Insufficiente: 0 - Sufficiente: 4 - Buona: 8 - Elevata:15
	B.4 Modalità di accompagnamento degli specializzandi nel mondo del lavoro una volta acquisito il titolo di medico specializzato	- Insufficiente:0 - Sufficiente: 4 - Buona: 8 - Elevata:15
C) Contributo al perseguimento del principio orizzontale della parità di genere delle pari opportunità (Max5 punti)	C.1 Pari opportunità e non discriminazione: previsione di iniziative che si intende mettere in atto per assicurare in fase sia di accesso sia di attuazione dei corsi i principi di pari opportunità e anti discriminazione e di parità di genere, riguardo in particolare alla parità di genere, la possibilità dell'inserimento di quote minime garantite.	- Insufficiente:0 - Sufficiente : 2 - Buono : 3 - Ottimo : 5
Max 100 punti	TOTALE	100

3. Approvazione delle graduatorie.

Un progetto potrà essere finanziato qualora il punteggio ottenuto in sede di valutazione **non sia inferiore a 65/100**.

La graduatoria sarà articolata (secondo un ordine decrescente delle proposte progettuali valutate) in relazione al punteggio totale ottenuto.

In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare i progetti aventi identico punteggio, sarà finanziato il progetto che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio B "*Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna*". In caso di parità per questo criterio, si procederà attraverso sorteggio.

Il finanziamento dei progetti approvati è subordinato all'esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 presentate dalle Università e del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul presente Avviso.

A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, il Dipartimento predisporrà la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:

- Ammessi a finanziamento;
- Ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria;
- Esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente;
- Non ammessi a valutazione.

Gli esiti della valutazione sono assunti dal Dipartimento con apposito decreto del Dirigente Generale, pubblicato sul sito internet www.sicilia-fse.it, e sul sito istituzionale del Dipartimento e ne sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Decreto indicherà il termine per eventuali osservazioni.

Successivamente, sarà predisposto il Decreto del Dirigente Generale di approvazione delle graduatorie definitive, finanziamento e impegno, che sarà pubblicato sul sito internet www.sicilia-fse.it e, dopo il visto di conformità della Corte dei Conti, sulla GURS ai fini della notifica ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento.

Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in assenza di alcun diritto allo scorrimento a tal fine, essere destinate all'attivazione dei progetti idonei e non finanziati.

ARTICOLO 10. AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'

1. Le attività sono avviate secondo i termini stabiliti a livello nazionale e devono concludersi, in coerenza alla durata del periodo del percorso di specializzazione e comunque entro il 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 11. GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI

1. In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento UE n. 1303/2013, le operazioni di cui all'Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costi Standard (UCS).

2. Il valore dell'UCS è stato determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 5, lettera c), Regolamento UE n. 1303/2013, che prevede la possibilità di determinare gli importi *“conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario”*;

3. Per quanto riguarda il riconoscimento del costo standard, il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato, per ciascun contratto di specializzazione, dal prodotto tra il valore del costo standard previsto per il numero di mesi di realizzazione dell'attività.

4. L'Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dall'Avviso, dal Vademecum UCS, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'Amministrazione a dimostrazione dell'attività realizzata, nel rispetto di quanto previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento.

5. Le verifiche da parte dell'Amministrazione o degli organismi deputati o incaricati del controllo richiederanno la documentazione di supporto per giustificare sia le quantità dichiarate sia la qualità del progetto realizzato, al fine di assicurarsi che le attività siano state realmente realizzate nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni richieste dall'Avviso.

6. L'applicazione del Vademecum UCS e del Manuale delle procedure dell'AdG per il POR FSE della Regione Siciliana 2007/2013, sarà assicurata nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014-2020, tenuto conto dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la citata normativa comunitaria.

7. Sono costi ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi per i contratti di specializzazione a favore degli specializzandi ammessi ai corsi finanziati nell'ambito del presente Avviso.

Per quanto riguarda i contratti di formazione specialistica regionali, l'importo per ogni contratto è da intendersi al lordo, comprensivo di tutti gli oneri, ad esclusione di eventuali spese sostenute per periodi di studio presso altra struttura in Italia o all'estero. In considerazione dell'importo massimo

riconoscibile per ciascun contratto quantificato in € 22.700,00 annuo a lordo delle ritenute previdenziali, cui si aggiunge una quota variabile annua lorda di € 2.300,00 nei primi due anni di formazione specialistica e di € 3.300,00 per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica, come stabilito dal DPCM 7 marzo 2007 “Costo contratto formazione specialistica dei medici”, il Costo Unitario Standard è pari a:

- UCS contratto mensile per il 1° e il 2° anno:€ 2.083,33;
- UCS contratto mensile a partire dal 3° anno:€ 2.166,67 Euro.

Eventuali importi eccedenti, come ad esempio spese per viaggio e soggiorno in scuole di specializzazione o strutture sanitarie al di fuori della sede regionale di riferimento, in Italia o all'estero, come anche i costi dell'assicurazione, non verranno rimborsati.

ARTICOLO 12. NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Disciplina degli aspetti gestionali

Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento, l'Università, in qualità di soggetto attuatore, sottoscrive una convenzione con la Regione Siciliana, sulla base del modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione prima dell'avvio delle attività.

Il soggetto attuatore deve inviare comunicazione dell'avvio del progetto almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio effettivo delle attività, corredato dal calendario di realizzazione di ciascun corso previsto nell'ambito del progetto approvato. Deve altresì trasmettere l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza delle scuole di specializzazione incluse nel suddetto progetto, assegnatari dei contratti di formazione specialistica regionali, e degli altri contratti assegnati a valere su risorse statali (o altre fonti di finanziamento). Inoltre, il soggetto attuatore è tenuto a dare comunicazione delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi ai contratti di specializzazione finanziati ai sensi del presente Avviso, anche ai fini di eventuali verifiche in loco.

Il soggetto attuatore è tenuto a far compilare agli specializzandi assegnatari dei contratti di formazione specialistica regionali il modulo di iscrizione agli interventi FSE e a far sottoscrivere loro un atto unilaterale di impegno che riporti requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti secondo il format che sarà reso disponibile dall'Amministrazione.

Al termine di ciascun anno di corso, il soggetto attuatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'ammissione degli specializzandi all'anno successivo a seguito del superamento della valutazione annuale. Gli assegnatari dei contratti di formazione specialistica regionali devono produrre mensilmente una scheda relativa alle attività realizzate e al termine di ogni anno di corso una relazione dettagliata sulle attività di ricerca e/o di studio e/o tirocinio intraprese, sui principali risultati conseguiti, nonché sul proprio grado di soddisfazione. Il soggetto attuatore deve comunicare alla Regione il termine delle attività entro 5 giorni dalla conclusione del corso di specializzazione.

Il soggetto attuatore è tenuto a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo la normativa comunitaria e le indicazioni fornite dal Dipartimento Istruzione e Formazione professionale, nonché altri dati informativi su richiesta della Regione stessa. Nelle more della definizione del sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) del POR FSE 2014/20 e della messa a punto ed avvio del relativo sistema informativo, il soggetto attuatore è tenuto a svolgere il monitoraggio secondo le modalità che saranno definite dal Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, nonché a riversare i suddetti dati – oltre agli ulteriori che si rendessero necessari - nel sistema informativo FSE 2014/20 non appena operativo. Gli adempimenti sul monitoraggio, e in generale l'implementazione del sistema informativo FSE, sono condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti FSE.

2. Rinunce, sospensioni e casi di subentro

I fondi erogati per i contratti di specializzazione a favore di coloro che rinuncino e/o interrompano il

corso nei primi 3 mesi del primo anno di corso non sono riconosciuti dalla Regione. In caso di possibili rinunce, il soggetto attuatore è tenuto in ogni caso a richiedere allo specializzando e a trasmettere alla Regione una specifica dichiarazione sostitutiva che motivi la rinuncia. Il soggetto attuatore nel caso di rinunce che possono avvenire dopo il 3° mese del primo anno è tenuto in ogni caso a fornire una dichiarazione da parte del responsabile del corso e controfirmata dallo specializzando nella quale si riportano le competenze acquisite nel periodo di frequenza del corso.

Eventuali subentri potranno essere effettuati prima dell'avvio dell'attività didattica, fatte salve le regole stabilite dalla normativa nazionale vigente. Tali casi dovranno essere preventivamente comunicati e autorizzati dall'Amministrazione a seguito delle valutazioni di competenza.

Nel caso di trasferimenti degli specializzandi destinatari del contratto regionale, anche presso altre scuole di specializzazione presenti sul territorio regionale, non sarà riconosciuto il rimborso per i mesi di corso frequentati presso la struttura di destinazione.

I casi di sospensione dovuti per legge, con la relativa motivazione, devono essere comunicati alla Regione entro 5 giorni dal loro verificarsi per la relativa autorizzazione di sospensione del contratto regionale/borsa di studio.

3. Modalità di attestazione dei percorsi di formazione specialistica

Ai fini della dimostrazione e della rendicontazione delle attività realizzate, il soggetto attuatore deve trasmettere al Servizio competente del Dipartimento Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale la documentazione di seguito indicata, secondo la tempistica definita dall'Amministrazione regionale nella suddetta convenzione:

- a) attestazione periodica delle attività realizzate secondo il format che sarà fornito dalla Regione, debitamente compilata e sottoscritta dal Rettore o altro soggetto delegato, corredata dalla seguente documentazione:
 - i. scheda finanziaria di dettaglio attestante per ciascun destinatario il valore dei contratti di formazione erogati;
 - ii. schede mensili sulle attività realizzate, debitamente firmate dallo specializzando per ciascun mese del periodo di riferimento e controfirmate da parte del responsabile del corso;
 - iii. relazione sull'avanzamento complessivo del progetto firmata dal Rettore o altro soggetto delegato.

Secondo la tempistica che sarà definita dalla convenzione, in aggiunta alla documentazione sopra citata, a conclusione del percorso da parte di ciascun specializzando, il soggetto attuatore dovrà presentare:

- b) relazione finale sull'attività realizzata: attività svolte e risultati conseguiti dal percorso di formazione specialistica, punti di forza/elementi da valorizzare ed eventuali scostamenti da quanto previsto e/o criticità;
- c) relazioni finali degli specializzandi, debitamente firmate e controfirmate dal responsabile del corso; tale relazione deve descrivere le attività svolte, i principali risultati conseguiti, eventuali pubblicazioni, nonché gli eventuali periodi trascorsi all'estero con indicazioni attività svolte e benefici ottenuti in termini di qualificazione;
- d) attestazione per ciascun specializzando a firma del responsabile del corso che certifichi il completamento del percorso formativo, gli esami svolti e il conseguimento del titolo;
- e) dichiarazione liberatoria da parte dello specializzando di aver regolarmente percepito l'importo previsto dal contratto di specializzazione.

I pagamenti a favore del destinatario del contratto di specializzazione devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale dall'Università di appartenenza della scuola di specializzazione.

I documenti giustificativi delle attività realizzate dovranno essere conservati ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1304/2014, fatta salva la normativa nazionale di riferimento.

ARTICOLO 13. CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione regionale potrà effettuare verifiche sull'esecuzione da parte del soggetto attuatore di quanto previsto nelle proposte progettuali, nonché in relazione al rispetto degli adempimenti definiti nel presente Avviso e nella convenzione di finanziamento stipulata con la Regione.

2. Coerentemente con le caratteristiche di tale tipologia di intervento, si procederà alla revoca (totale o parziale) del finanziamento nei seguenti casi:

- i. mancato avvio dei corsi entro i termini stabiliti o interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
- ii. mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui al presente Avviso e alla convenzione di finanziamento;
- iii. realizzazione del percorso di specializzazione in maniera difforme rispetto al progetto presentato.

ARTICOLO 14. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore (Università) è tenuto a pena di revoca del finanziamento a:

- sottoscrivere la convenzione secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione;
- realizzare l'operazione conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Avviso e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- accettare il controllo della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dei soggetti terzi da essi delegati;
- redigere le relazioni secondo la tempistica stabilita nella convenzione sottoscritta con la Regione, di cui all'art. 12;
- esibire la documentazione originale su richiesta dell'Amministrazione;
- mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
- fornire, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, tutti i dati di monitoraggio attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine di agevolare l'effettuazione dei controlli;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Amministrazione entro i termini fissati;
- osservare gli obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui al successivo art. 19 del presente Avviso.
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 16 del presente Avviso.

ARTICOLO 15. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati da parte del Dipartimento a favore del soggetto attuatore secondo la seguente tempistica e modalità:

- un anticipo pari al 20% del finanziamento pubblico disposto, all'avvio del progetto, dopo la sottoscrizione della convenzione e la comunicazione dell'attivazione di almeno il 25% del numero di percorsi di specializzazione approvati;
- un ulteriore 30% del finanziamento pubblico disposto, eventualmente rimodulato sulla base dei

contratti di specializzazione attivi, in seguito alla realizzazione dell'attività, a copertura almeno del 70% del primo anticipo ricevuto, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;

- un ulteriore 20% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base dei contratti attivi, in seguito alla realizzazione dell'attività, a copertura almeno del 70% dei precedenti anticipi ricevuti, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;
- un ulteriore 20% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base dei contratti attivi, in seguito alla realizzazione dell'attività, a copertura almeno del 70% dei precedenti anticipi ricevuti, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;
- il saldo finale (max 10%) a conclusione delle attività e a seguito dei controlli effettuati da parte del servizio competente della Regione.

In caso di soggetti privati il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

2. L' erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è subordinata:

- a) all'inserimento telematico da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista all'articolo 12 del presente avviso, comprovante l'avanzamento richiesto;
- b) all'inserimento e alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all'avanzamento del progetto da parte del soggetto attuatore, secondo le scadenze previste;
- c) ai controlli positivi da parte del servizio competente della Regione sulla documentazione presentata;
- d) alla presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto attuatore.

3. Nel caso di finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore, si procederà al recupero delle somme maggiorate degli interessi calcolati in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ad approvazione del singolo progetto, il soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, al paragrafo 7.2.2, riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Il CUP, ove non noto, sarà richiesto al Servizio competente del Dipartimento Istruzione e Formazione professionale. Il soggetto proponente, nel caso di eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Si rinvia, inoltre, all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

ARTICOLO 17. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Sviluppo sostenibile.** I soggetti proponenti nella definizione dei percorsi formativi a valutazione sono invitati a tenere in opportuna considerazione il rapporto tra interventi proposti e sostenibilità ambientale.

2. **Parità tra uomini e donne.** L'Amministrazione, anche attraverso l'attuazione dell'Avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di

discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

Nell'attuazione dell'Avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.

Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

La pubblicizzazione da parte del soggetto attuatore deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne nelle attività finanziate a valere dell'Avviso.

3. Pari opportunità e non discriminazione. In conformità all'art. 7, Regolamento (UE) n. 1303/2013, si richiede ai soggetti proponenti di indicare nelle proposte progettuali presentate a valere dell'Avviso, come intendono contrastare forme di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività che intendono attuare.

ARTICOLO 18. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia la Regione Siciliana si riserva il diritto di utilizzare i prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati nell'ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020.

ARTICOLO 19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Gli Atenei, in quanto beneficiari di risorse a valere sul del POR FSE Sicilia, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione; in particolare, essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno del Fondo riportando:

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento di esecuzione n. 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione Europea;
- b) un riferimento al fondo che sostiene l'intervento.

2. In relazione all'attuazione dell'intervento previsto dal presente Avviso, il soggetto attuatore /beneficiario è tenuto ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto dal Fondo Sociale Europeo:

- a) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

3. Inoltre il soggetto attuatore garantirà che i destinatari siano informati in merito al finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, deve:

- contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto, le borse e/o i contratti regionali sono cofinanziati dal FSE;
- recare i seguenti emblemi:



Il mancato rispetto di queste disposizioni è causa di una decurtazione pari al 10% del valore complessivo del finanziamento.

ARTICOLO 20. TENUTA DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti attuatori, beneficiari del cofinanziamento FSE, sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla proposta ammessa a finanziamento. In particolare, tali soggetti sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione, coerentemente con quanto previsto all'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.
2. I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.

ARTICOLO 21. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - a) registrare i dati relativi ai soggetti proponenti e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
 - b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
 - c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
 - e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
2. Il soggetto beneficiario del finanziamento (direttamente o per il tramite del Responsabile del trattamento dei dati personali) è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

ARTICOLO 22. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si chiarisce che le somme di cui all'Avviso costituiscono contributi a favore dei soggetti attuatori/beneficiari nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.
2. Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme si precisa che:
 - a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR n. 633/1972 e s.m.i.), i contributi FSE erogati nell'ambito dell'Avviso sono esclusi dal campo di applicazione IVA in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità tra il soggetto proponente beneficiario e la Regione, la quale non riveste soggettività attiva non esercitando direttamente od indirettamente alcuna attività di impresa né di arti e professioni;
 - b) ai fini delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda, in ogni caso, l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte dell'art 8, comma 34, Legge 11 marzo 1988 n.67.

ARTICOLO 23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del "Servizio Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria" del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

ARTICOLO 24. ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:

Allegato A. Domanda di finanziamento;

Allegato B. Formulario per la presentazione della proposta progettuale;

Allegato C. Piano finanziario;

Allegato D. Fabbisogni e Aree medico-sanitarie per contratti regionali individuate per l'a.a. 2016/2017 dall'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)